

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - "ius superveniens" – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4820 del 07/03/2005

Giudice privo di giurisdizione al momento della proposizione della domanda - Mutamento dello stato di diritto o di fatto sopravvenuto in corso di causa - Rilevanza - Art. 5 cod. proc. civ. - Carattere ostativo - Esclusione.

Il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4820 del 07/03/2005